

REGOLAMENTO PESCA PROFESSIONALE E SPORTIVA

Preambolo

L'Ente Gestore, supportato dal Comitato Tecnico Scientifico, svolgerà periodicamente indagini sull'attività di pesca in atto all'interno dell'A.M.P. finalizzate alla conoscenza del popolamento ittico, al fine di studiarne la composizione delle catture. Sulla base dei risultati ottenuti, sentite le organizzazioni dei pescatori, saranno stabilite di anno in anno le necessarie misure atte a salvaguardare l'equilibrio delle risorse, la conservazione dell'ambiente contemperando le esigenze dei pescatori professionisti nell'ottenimento dei massimi profitti.

Titolo I

Disciplina della pesca professionale

Art.1

Registro dei Pescatori professionisti della RNM "Capo Rizzuto"

E' istituito il Registro dei Pescatori Professionisti autorizzati alla pesca professionale all'interno dell'A.M.P.; possono esservi iscritti solo i pescatori, ditte individuali, cooperative e consorzi, residenti nei comuni ricadenti nel territorio dell'area protetta. L'autorizzazione alla pesca è rilasciata dall'Ente Gestore sulla base delle prescrizioni stabilite nel seguente Disciplina, nel rispetto delle disposizioni di legge, del decreto istitutivo e del Disciplina di gestione dell'AMP "Capo Rizzuto", nonché delle indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico.

L'autorizzazione e pertanto l'iscrizione al registro ha validità massima di un anno e dovrà essere rinnovata sulla base di apposita domanda di rinnovo da parte dell'interessato.

Art.2

Requisiti

L'autorizzazione di cui all'art.1 è subordinato al possesso di tutti i requisiti di seguito elencati:

- residenza del titolare dell'imbarcazione in uno dei comuni ricadenti nel territorio dell'A.M.P.;
- residenza del marittimo imbarcato in uno dei comuni ricadenti nel territorio dell'A.M.P.;
- licenza di pesca in corso di validità;
- iscrizione nel comparto marittimo di Crotone.

Art.3

Modalità d'iscrizione

La domanda di autorizzazione alla pesca professionale e contestuale iscrizione al “Registro dei Pescatori Professionisti” è soggetto al pagamento delle sole spese d’istruttoria;

La domanda, redatta su apposito modulo fornito dall’Ente Gestore, dovrà essere presentata secondo le modalità di cui all’art. 2 della “Disciplina delle autorizzazioni all’interno dell’Area Protetta”; alla stessa dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- a) copia del documento d’identità del titolare della licenza di pesca;
- b) copia del documento d’identità del marittimo imbarcato;
- c) copia del registro marittimo dei pescatori del compartimento al quale risulta iscritto il marittimo imbarcato;
- d) copia delle attestazioni sicurezza dell’imbarcazione rilasciata dal RINA.

Art.4

Zone esclusive di pesca

Sono istituite, all’interno della zona B dell’ AMP, delle “zone esclusive di pesca” nelle quali potrà essere esercitata la pesca professionale.

Le zone saranno soggette a turnazione periodica.

L’individuazione delle suddette zone e la turnazione delle stesse sarà effettuata sentiti i rappresentanti delle organizzazioni dei pescatori e del Comitato Tecnico Scientifico.

Art.5

Zone di nursery

L’Ente Gestore, su indicazione del Comitato Tecnico Scientifico, individuerà all’interno della Zona B dell’A.M.P. delle “nursery areas”, che per la loro rilevanza biologica rivestono notevole interesse e necessitano di particolari misure di salvaguardia.

All’interno delle dette aree è vietato l’esercizio di qualsiasi forma di pesca salvo esplicita autorizzazione dell’Ente Gestore, il quale, su indicazione del Comitato Tecnico Scientifico, potrà autorizzare forme di prelievo controllato.

Art.6

Sistemi di pesca autorizzati e modalità

L’esercizio della pesca professionale può essere effettuato esclusivamente con i seguenti attrezzi:

- Reti da posta fisse di lunghezza massima complessiva bordo di 1000 m per imbarcazione iscritta ;
- Palangari con un numero massimo complessivo a bordo di 1000 ami per imbarcazione iscritta;
- Nasse fino ad un numero massimo di 10.

L’Ente Gestore si riserva di modificare secondo le proprie esigenze e/o su indicazione del Comitato Tecnico Scientifico il numero massimo degli attrezzi consentiti a bordo.

I pescatori nell'esercizio della loro attività all'interno dell'A.M.P. sono obbligati a tenere appositi registri, previamente vidimati dall'Ente Gestore, nei quali riportare le cale di pesca effettuate, indicando la data, il luogo, la tipologia, la durata, le zone.
Tali registri dovranno essere esibiti sia alle Autorità di Polizia, che al personale preposto e/o delegato al controllo dall'Ente Gestore.

Art.7

Dispositivi di segnalazione e sicurezza

Secondo quanto disposto dalla normativa in materia (art. 104 e 116 del D.P.R. 1639/68) , anche al fine di agevolare le operazioni di controllo e di contrastare il fenomeno della pesca abusiva, l'attrezzo di pesca dovrà essere debitamente segnalato ed identificato.
Gli attrezzi di pesca rinvenuti privi dei sopradetti sistemi identificativi verranno asportati dalle forze dell'ordine e/o dalle guardie ambientali e considerati attrezzi abbandonati ex art. 510 e ss del Codice della Navigazione.

TITOLO II

Disciplina della pesca sportiva

Art.8

Registro dei pescatori sportivi dell'A.M.P. "Capo Rizzuto"

E' istituito il Registro dei pescatori sportivi autorizzati alla pesca sportiva all'interno delle A.M.P., ripartito in due sezioni:

- a) pescatori sportivi residenti nei comuni ricadenti nel territorio dell'A.M.P. ;
- b) pescatori sportivi non residenti nei comuni ricadenti nel territorio dell'A.M.P..

L'autorizzazione alla pesca sportiva è rilasciata dall'Ente Gestore nel rispetto di quanto previsto nel seguente Disciplina ed alla luce dei carichi sopportabili dall'A.M.P..

Art.9

Modalità di presentazione della domanda

La domanda di autorizzazione e contestuale iscrizione al Registro dovrà riportare i dati anagrafici del richiedente e l'indicazione degli strumenti di pesca adoperati.

Il rilascio dell'autorizzazione è soggetto al pagamento di un corrispettivo il cui importo è stabilito nell'allegato A) del Disciplina per la Disciplina delle autorizzazioni nell'a.m.p. e secondo le modalità di cui all'art. 2), specificando quale causale del versamento: "iscrizione Registro dei pescatori sportivi della AMP "Capo Rizzuto"; la ricevuta del versamento andrà allegata alla richiesta d' autorizzazione.

Art.10

Attrezzi consentiti

E' consentita la pesca sportiva autorizzata con i seguenti attrezzi:

- a) da imbarcazione con max n°02 lenze fisse a persona quali canne, correntine o bolentino, con max n°02 ami non inferiori a 18 m/m;
- b) da terra con max n°02 lenze fisse a persona quali canne con o senza mulinello, o bolentino, con max n°02 ami non inferiori a 18 m/m;
- c) da imbarcazione con max n°02 lenze fisse a persona quali lenze o canna da traina, con max n°02 ami di lunghezza non inferiori a m/m18;

Art.11

Disposizioni Generali

Al pescatore sportivo non è consentito:

- vendere il pescato ottenuto con l'autorizzazione per la pesca sportiva,
- catturare prede per un peso complessivo superiore a tre chilogrammi al giorno, limite superabile per la cattura di un singolo esemplare.

Sono vietate la cattura ed il prelievo di individui giovani come definiti dalla Legge n°963 del 14.07.1965 e successivo regolamento DPR 02.10.1968 n°1639.

Il pescatore sportivo è tenuto a portare con se l'autorizzazione ed esibirla agli organi preposti alla sorveglianza ed al controllo, pena la sospensione dell'autorizzazione stessa.

Il pescatore sportivo dovrà compilare apposito libretto, previamente vidimati dall'Ente Gestore, nei quali riportare le cale di pesca effettuate, indicando la data, il luogo, la tipologia, la durata, le zone e la classificazione del pescato comprensivo del peso.

Il libretto dovrà essere aggiornato a fine pesca, esibito a richiesta dall'Ente Gestore e consegnato alla scadenza dell'autorizzazione.

L'Ente Gestore in caso di inosservanza delle disposizioni di cui all'art.11 provvederà alla revoca dell'autorizzazione ed all'applicazione delle sanzioni previste all'art.15.

L'Ente Gestore si riserva di determinare il numero massimo di autorizzazioni rilasciabili alla luce dei carichi sopportabili dall'a.m.p. e contestualmente all'individuazione di adeguate modalità di monitoraggio per la valutazione del prelievo, da effettuarsi ogni 12 mesi, al termine della stagione estiva e con le modalità stabilite d'intesa con il Comitato Tecnico Scientifico.

Titolo III Disposizioni Comuni

Art.12

Cauzioni

Il rilascio delle autorizzazioni alla pesca professionale e sportiva è subordinato al pagamento di un deposito a titolo cauzionale con le modalità di cui all'art.3 della "Disciplina delle autorizzazioni all'interno dell'Area Protetta".

L'importo da versare è stabilito nell'allegato A) del su citato Disciplina.

La somma a tale titolo versata sarà restituita al termine della stagione di pesca .

Art.13

Durate delle Autorizzazioni

Le autorizzazioni possono essere annuali, semestrali o mensili per i turisti non residenti, rilasciate nel rispetto dei periodi di pesca e/o fermo stabiliti dal Comitato Tecnico Scientifico, sentito l'Ente Gestore.

Art.14

Ulteriori restrizioni

L'Ente Gestore potrà comunque stabilire con singoli provvedimenti autorizzativi ulteriori e diverse limitazioni alle attività di prelievo che dovessero risultare in contrasto con la conservazione dell'ambiente e le esigenze di conservazione e salvaguardia delle risorse biologiche e della tutela dei fondali.

Titolo IV Controlli e Sanzioni

Art.15

Controllo

In base a quanto già stabilito in materia di vigilanza nell'art. 7 del D.M. 27.12.1991 istitutivo della riserva marina "Capo Rizzuto", dall'art. 14 del Disciplina per l'organizzazione e la gestione, nonché dalle leggi vigenti in materia, l'Ente Gestore anche tramite personale preposto e/o delegato allo specifico servizio provvederà ad effettuare controlli all'interno dell'area protetta.

Il personale delegato provvederà a segnalare alle Autorità competenti eventuali comportamenti illeciti riscontrati attivandosi per un pronto intervento a tutela della riserva marina, potrà in ogni caso allontanare chiunque fosse trovato privo delle necessarie autorizzazioni e segnalare all'Ente le violazioni del presente Disciplina al fine dell'applicazione delle sanzioni conseguenti.

Art.16

Sanzioni

La violazione delle norme stabilite nel seguente Disciplina, nonché il mancato rispetto delle prescrizioni ulteriori indicate negli atti autorizzativi comporteranno, a giudizio insindacabile dell'Ente Gestore, la cancellazione degli operatori di pesca sportiva e professionale dai rispettivi Registri e l'impossibilità di nuova iscrizione per un periodo correlato alla gravità dell'infrazione, salvo in ogni caso l'applicazione delle specifiche disposizioni di legge qualora il comportamento integri gli estremi di diverso illecito amministrativo o penale.

Le violazioni delle disposizioni contenute nel seguente Disciplina, nonché delle altre disposizioni emanate dagli organismi di gestione della stessa sono altresì punite ai sensi dell'art. 30 della legge 394/91 (legge quadro sulle aree protette) con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,82 / lire 50.000 ad € 1032,9 /lire 2 milioni.

Competente ad erogare le sanzioni è il Responsabile della Riserva, in qualità di legale rappresentante dell'Ente Gestore, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 689/81.

Titolo V Disciplina transitoria

Le disposizioni di cui al titolo II – art.9, comma 2, ed art.11 entreranno in vigore a far data dal 2004, ad entrata a regime del presente Disciplina.

Responsabile Tecnico
Arch. Nicola ARTESE

A cura di:
Avv. Marina CIZZA
Geom. Pierfrancesco CAPPA